

INDICE

• 1. Oggetto	3
• 2. Programmazione delle acquisizioni	3
• 3. Stazione appaltante	3
• 4. Responsabile unico del procedimento	4
• 5. Autorizzazione all'avvio della procedura	5
• 6. Determina a contrarre	5
• 7. Sedgio di gara e Commissione giudicatrice	6
• 8. Verifica delle offerte anormalmente basse	6
• 9. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento	7
• 10. Aggiudicazione	7
• 11. Stipula del contratto	8
• 12. Modifiche al contratto	8
• 13. Rinvio alla normativa generale	9

1. Oggetto

Il presente Regolamento è emanato da ATAP S.p.A. - nel prosieguo denominata semplicemente Società – per disciplinare, con riguardo alla propria specifica organizzazione e nel rispetto della vigente normativa, le procedure di scelta del contraente di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Programmazione delle acquisizioni

1. La Società adotta annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori, ai sensi del comma 1, dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., contenenti gli appalti di importo stimato superiore ai limiti di cui ai commi 3 (lavori), e 6 (forniture e servizi), dello stesso art. 21.
2. Il programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi, il programma triennale dei lavori, ed i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati ai sensi del comma 7, dell'art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici competenti della Società formulano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la proposta dei programmi di propria competenza, nonché dei relativi aggiornamenti annuali.
4. Il programma ed i relativi aggiornamenti devono essere redatti in conformità al Decreto di cui al comma 8, dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Il budget aziendale è da considerarsi l'atto di programmazione annuale delle acquisizioni di lavori, servizi, forniture.

3. Stazione Appaltante

1. Il soggetto che è titolare di delega, di apposita procura o di mandato che gli attribuisce la funzione di Stazione Appaltante o che gli consente di assumere obbligazioni di spesa di importo almeno corrispondente al valore della prestazione da acquisire e nel cui ambito e budget di competenza rientra tale prestazione, svolge, nella fase di programmazione e progettazione, di scelta del contraente e nella fase di esecuzione del contratto, i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. assegna all'Amministrazione Aggiudicatrice ed alla Stazione Appaltante – nel prosieguo semplicemente Stazione Appaltante –, con le specificazioni contenute nel presente Regolamento e ad eccezione del potere di nomina dei componenti la commissione giudicatrice ove prevista, del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore dei lavori, del Direttore di esecuzione del contratto, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del Responsabile dei lavori, del Collaudatore tecnico-amministrativo e del Collaudatore statico, nonché del potere di deliberare sull'ammissibilità del certificato di collaudo, che rimangono in capo al Consiglio di Amministrazione della Società o al soggetto al quale è stato delegato lo specifico potere.
2. Qualora la procura di assumere obbligazioni di spesa del soggetto nel cui ambito e budget di competenza rientra la prestazione da acquisire non consenta di assumere un'obbligazione di importo almeno corrispondente a quello del valore della prestazione da acquisire, la funzione di Stazione Appaltante è assunta dal superiore gerarchico risultante dall'organigramma aziendale che è dotato di idonea procura o di idoneo potere delegato dal Consiglio di

amministrazione. Tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo maggiore ad euro 40.000,00 oltre iva devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di amministrazione.

3. Il soggetto che, ai sensi dei commi 1 o 2, assume la qualifica di Stazione Appaltante con riferimento ad uno specifico procedimento ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al soggetto che gli ha conferito la procura eventuali situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., anche potenziale, astenendosi dall'adottare provvedimenti, dal partecipare alla procedura di scelta del contraente e dal condurre alla fase di esecuzione dell'appalto.

4. Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Consiglio di Amministrazione della Società, o il soggetto al quale è stato delegato lo specifico potere, nomina il Responsabile Unico del Procedimento.
2. La nomina di Responsabile Unico del Procedimento può avvenire con riferimento ad un singolo procedimento, oppure con riferimento a più procedimenti simili e/o facenti capo alla medesima struttura aziendale (Area o Unità Organizzativa).
3. Il Responsabile Unico del Procedimento deve possedere le caratteristiche di idoneità professionale previste dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e svolge tutti i compiti ad esso assegnati dal D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., dall'atto dell'ANAC di cui al comma 5, dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per quanto applicabile, dalla L. 241/1990 e s.m.i..
4. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione Appaltante il sistema di aggiudicazione dell'appalto indicando il criterio per la scelta dell'offerta migliore tra quelli di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Il Responsabile Unico del Procedimento nella proposta di cui al comma 4 specifica, nel caso sia proposto il criterio del minor prezzo, se esso è determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante offerta a prezzi unitari; nel caso sia proposto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., specifica i criteri di valutazione dell'offerta con i rispettivi punteggi e descrizioni.
6. Il Responsabile Unico del Procedimento fornisce l'adeguata motivazione richiesta dal comma 5, dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso proponga il criterio del minor prezzo per la selezione dell'offerta migliore.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione appaltante l'adozione dell'istituto dell'esclusione automatica nella procedura di gara per gli appalti di cui al comma 8, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Responsabile Unico del Procedimento motiva circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. Al Responsabile Unico del Procedimento compete la verifica della suddivisione dell'importo dei lavori tra le diverse categorie di qualificazione indicate nel progetto da porre a base di gara.
10. Il Responsabile Unico del Procedimento propone alla Stazione Appaltante il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fornendo l'adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti richiesta dal comma 1, dello stesso art. 63.
11. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al soggetto che lo ha nominato ai sensi del comma 1 eventuali sue situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., astenendosi dall'adoptare provvedimenti, dal partecipare alla procedura di scelta del contraente e dal condurre alla fase di esecuzione dell'appalto.

12. Il Responsabile Unico del Procedimento che si trova in una situazione di conflitto di interessi, in attesa della nomina di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento, deve comunque proporre al soggetto che lo ha nominato ai sensi del comma 1 l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti.

5. Autorizzazione all'avvio della procedura

1. L'Area Amministrazione Finanza e Controllo processa l'Impegno di Spesa verificando la disponibilità nel budget aziendale dell'importo necessario ad avviare la procedura di affidamento della prestazione da acquisire.
2. L'avvio della procedura di affidamento da parte dell'Ufficio Protocollo, Appalti Pubblici e Contratti avviene dopo l'avvenuta positiva verifica dell'Impegno di Spesa da parte dell'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

6. Determina a contrarre

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento di cui al presente Regolamento, la Stazione Appaltante determina di contrattare ai sensi del comma 2, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nello specifico riferimento, ATAP S.p.A. adotta determina a contrarre mediante delibera del Consiglio di amministrazione.
2. La determina a contrarre contiene, tra gli altri, i seguenti elementi essenziali:
 - l'oggetto e la descrizione della prestazione da acquisire;
 - le ragioni che motivano la necessità di acquisire la prestazione;
 - la durata della prestazione;
 - l'importo della prestazione da porre a base di gara al netto dell'IVA;
 - la procedura di scelta del contraente da utilizzare;
 - il criterio di selezione della migliore offerta da adottare, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - la motivazione richiesta dal comma 5, dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel caso sia stato adottato quale criterio di selezione della migliore offerta quello del minor prezzo;
 - la motivazione circa la mancata suddivisione della prestazione in lotti, ai sensi del comma 1, dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che deve essere riportata nel bando di gara o nella lettera d'invito;
 - la motivazione richiesta dal comma 1, dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel caso la Stazione Appaltante intenda procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - l'adozione dell'istituto dell'esclusione automatica nella procedura di gara per gli appalti di cui al comma 8, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento;
 - gli estremi dell'Impegno di Spesa;

- gli estremi della procura o il potere sulla base della quale il soggetto che determina assume la qualifica di Stazione Appaltante (nel caso di soggetti diversi dal Consiglio di Amministrazione).
3. La determina a contrarre deve essere conservata agli atti della Società.
 4. La determina a contrarre deve essere pubblicata sul profilo del committente ai sensi del comma 1, dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 5. La Determina a contrarre deve essere menzionata negli atti di gara.

7. Seggio di gara e commissione giudicatrice

1. In tutte le procedure di scelta del contraente, la fase amministrativa della procedura, comprendente la verifica della documentazione amministrativa resa dai concorrenti, incluso l'eventuale soccorso istruttorio, spetta ad un Seggio di gara.
2. Nelle procedure di scelta del contraente per le quali è adottato quale criterio di scelta della migliore offerta quello del minor prezzo di cui al comma 4, dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione delle offerte economiche e la proposta di aggiudicazione spetta al Seggio di gara di cui al comma 1.
3. Nelle procedure di scelta del contraente per le quali è adottato quale criterio di scelta della migliore offerta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la proposta di aggiudicazione spetta ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nel settore oggetto dell'appalto. I componenti della Commissione giudicatrice di cui al comma 3 possono svolgere, nell'ambito della stessa procedura di scelta del contraente, anche le funzioni del Seggio di gara di cui al comma 1.
4. La nomina del Presidente e dei componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, che deve avvenire in data successiva al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, spetta alla Stazione Appaltante fino all'entrata in funzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. La Stazione Appaltante adotta i provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara, incluso quello di cui al comma 1, dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. all'esito del positivo controllo degli atti del procedimento da parte del Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 9.
6. Per le procedure di acquisizione di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice possono essere interni alla Società, ai sensi del comma 3, dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. I componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice hanno l'obbligo di dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. l'assenza di un conflitto di interesse di cui al comma 2, dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. I componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice hanno l'obbligo di dichiarare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. l'assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8. Verifica delle offerte anormalmente basse

1. L'attività di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle procedure di gara è demandata dalla Stazione Appaltante al Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, può svolgere l'attività di cui al comma 1 direttamente o, in alternativa, nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo avvalendosi di una apposita Commissione formata da tre componenti interni alla Società esperti nell'oggetto dell'appalto nominati dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento o, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della Commissione giudicatrice.
3. I componenti della Commissione interna di cui al comma 2 hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento eventuali cause di incompatibilità ed eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al comma 2, dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
4. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6, dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento può comunque valutare, durante il controllo di cui all'art. 9, la congruità di qualsiasi offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
5. Nel caso la verifica abbia esito negativo, il Responsabile Unico del Procedimento rimette gli atti al soggetto che ha proposto l'aggiudicazione.

9. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

1. La verifica della manodopera ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. compete al Responsabile Unico del Procedimento.
2. La verifica e l'approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al comma 1, dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. compete al Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il termine di cui al comma 1, dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro il quale deve intervenire l'approvazione della proposta di aggiudicazione, è fissato pari a sessanta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
4. Nel caso il controllo abbia esito negativo, il Responsabile Unico del Procedimento rimette gli atti al soggetto che ha proposto l'aggiudicazione.

10. Aggiudicazione

1. La Commissione giudicatrice o il Responsabile Unico del Procedimento, in base al criterio di aggiudicazione adottato, redigono la proposta di aggiudicazione al termine delle operazioni di gara e la sottopongono alla Stazione Appaltante per la necessaria approvazione.
2. La proposta di aggiudicazione deve essere approvata dalla Stazione Appaltante, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 1, art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. L'aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. compete alla Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento all'esito dell'approvazione di cui al comma 1, dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

11. Stipula del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del comma 9, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a meno dei casi previsti dal comma 10, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. La sottoscrizione del contratto compete alla Stazione Appaltante o, nel caso la Stazione Appaltante corrisponda al Consiglio di Amministrazione della Società, al soggetto che ha ricevuto dallo stesso Consiglio di Amministrazione il mandato alla sua sottoscrizione.
3. Il contratto è stipulato con le modalità di cui al comma 14, dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. Per le procedure negoziate e per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro il contratto può consistere in un apposito scambio di lettere, ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

12. Modifiche al contratto

1. Le modifiche e le varianti al contratto in corso di esecuzione sono ammesse solo nei casi e con i limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Il presente articolo costituisce l'ordinamento richiamato dal comma 1, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. Qualora sia necessario introdurre una modifica o una variante al contratto, il Direttore dei lavori (per un contratto di lavori), o il Direttore dell'esecuzione del contratto (per un contratto di forniture o di servizi), propone la modifica o la variante indicandone i motivi in un'apposita relazione da inviare al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Nel caso la modifica proposta non rientri tra quelle di cui alle lett. b) e c) del comma 1, o al comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver accertato con apposita relazione le cause ed i presupposti che a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consentono di procedere con la proposta, autorizza la modifica qualora essa non comporti la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e posto a base di gara. In caso contrario si procede ai sensi del comma 8.
5. Nel caso la modifica proposta rientri tra quelle di cui alle delle lett. b) o c), del comma 1 o al comma 2, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento autorizza la redazione della relativa perizia di variante dopo aver sentito il progettista ed aver accertato con apposita relazione, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, le cause, le condizioni ed i presupposti che a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. consentono di procedere.
6. Il Direttore dei lavori (per un contratto di lavori), o il Direttore dell'esecuzione del contratto (per un contratto di forniture o di servizi), redige la perizia di variante dopo l'autorizzazione di cui al comma 5.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento approva le perizie di variante di cui al comma 6, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richieste, qualora esse non comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e posto a base di gara.

8. La Stazione Appaltante approva, su proposta motivata del Responsabile Unico del Procedimento, le perizie di variante di cui al comma 6, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richieste, nonché le altre modifiche al contratto di cui allo stesso art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora esse comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e posto a base di gara.
9. Ai sensi della lett. e) del comma 1, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Società, modifiche al contratto in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, nonché al miglioramento del servizio o della fornitura, che non siano sostanziali ai sensi del comma 4, dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., purché il loro importo sia contenuto entro il cinque per cento dell'importo del contratto. Per tali modifiche il Direttore dei lavori (per un contratto di lavori), o il Direttore dell'esecuzione del contratto (per un contratto di forniture o di servizi) procede ai sensi del comma 3 ed il Responsabile Unico del Procedimento, accertate le cause ed i presupposti, autorizza la modifica qualora essa non comporti la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato e posto a base di gara. In caso contrario si procede ai sensi del comma 8.
10. Nel caso di contratti di servizi o forniture privi di un quadro economico, l'importo da assumere a riferimento per la verifica di cui ai commi 7 ed 8 è l'importo lordo indicato nella determina a contrarre e posto a base di gara.

13. Rinvio alla normativa generale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale in vigore, ed in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché agli atti vincolanti dell'ANAC la cui emanazione è prevista dallo stesso Decreto Legislativo.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate nel caso vadano in contrasto con sopravvenute disposizioni legislative.

Pordenone, 05/03/2019